

Profili del “raccordo” tra regole “comuni” in tema di bilancio d’esercizio e criteri “eccezionali” di valutazione nella legislazione anticrisi

di ORESTE CAGNASSO

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La disciplina comunitaria. - 3. Le regole contenute nel “decreto anticrisi”. - 4. La legge 21 novembre 2000, n. 342. - 5. I principi generali in tema di bilancio. - 6. Profili sanzionatori. - 7. Le società di persone.

1. Premessa.

L’art. 15 del d. l. 29 novembre 2008, n. 85 (c.d. “decreto anticrisi”), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, consente, come è noto, di rivalutare le immobilizzazioni aventi determinate caratteristiche sostituendo al criterio del costo storico quello del valore corrente.

Più precisamente, il comma sedicesimo di tale articolo stabilisce che *“i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi (...), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al*

cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007”.

Parallelamente il comma tredicesimo dell'articolo in esame dispone che, sempre nel caso di non adozione dei principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008), i titoli non immobilizzati possono essere valutati in base al loro valore di iscrizione nell'ultimo bilancio o, ove disponibile, nell'ultima relazione semestrale regolarmente approvati, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Si tratta di norme che, pur con un contenuto differente ed anzi opposto, consentendo l'una la rivalutazione, l'altra la non svalutazione, hanno ovviamente finalità omogenee. Infatti costituiscono regole che, in deroga ai criteri di valutazione codicistici, permettono di indicare maggiori valori o di non esporre minusvalenze, nel caso in cui esse non derivino da situazioni di carattere durevole.

Ovviamente le disposizioni hanno carattere eccezionale, sono di notevole rilievo sotto il profilo operativo e presentano non pochi problemi interpretativi, come risulta dai commenti dedicati alle stesse (1).

(1) ASSONIME, *Circolare n. 30 del 14 luglio 2009* (“Rivalutazione dei beni immobili delle imprese”); Consiglio Nazionale del Notariato, *La rivalutazione facoltativa dei beni immobili d'impresa*.

2. La disciplina comunitaria.

Come è noto, il criterio di valutazione “di base” fatto proprio dalla Quarta Direttiva comunitaria è quello che fa riferimento ai valori storici: l'art. 32 prevede, infatti, che *“la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata ... sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di*

produzione". Tuttavia è possibile il ricorso, per tutte le società o per talune categorie di società, al valore di sostituzione per le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione sia limitata nel tempo e per le relative scorte (art. 33, paragrafo primo, lett. a)); le voci dei conti annuali, compreso il patrimonio netto, possono essere "*valutate in base a metodi ... destinati a tener conto dell'inflazione*" (art. 33, paragrafo primo, lett. b)); le immobilizzazioni possono essere "*rivalutate*" (art. 33, paragrafo primo, lett. c)) (2).

La Direttiva non descrive i metodi alternativi di valutazione ora richiamati, lasciando al legislatore nazionale di determinarne contenuto, limiti e modalità di applicazione (art. 33, paragrafo primo). Tuttavia vengono fissate due condizioni: in primo luogo, deve essere "neutralizzata" la differenza tra valore "attuale" e storico mediante la creazione di una "riserva di rivalutazione" (art. 33, paragrafo secondo, lett. a)); in secondo luogo, deve essere predisposta una "tavola" di confronto tra i valori storici e quelli "attuali" (art. 33, paragrafo quarto).

Inoltre "*l'applicazione di uno dei detti metodi è indicata nell'allegato, con specificazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite alle quali esso si riferisce, nonché del metodo adottato per il calcolo dei valori presi in considerazione*" (art. 33, paragrafo primo).

Una tabella pubblicata in allegato deve indicare il risultato della rivalutazione ad inizio esercizio, gli incrementi durante l'esercizio, gli importi convertiti in capitale o trasferiti durante l'esercizio, il risultato di rivalutazione a fine esercizio (art. 33, paragrafo secondo, lett. a)).

La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento (art. 33, paragrafo secondo, lett. b)), mentre può essere distribuita solo in presenza di plusvalenze realizzate (art. 33, paragrafo secondo, lett. c)).

A sua volta l'art. 39 della Direttiva, al paragrafo primo, prevede che "*gli elementi dell'attivo circolante devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione*"; tuttavia "*gli elementi dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il*

valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio”.
“Gli Stati membri possono autorizzare rettifiche di valore eccezionale se esse sono necessarie ai fini di una corretta valutazione commerciale, per evitare che il valore di questi elementi debba essere modificato entro breve tempo a seguito di oscillazioni di valore. L’importo di queste rettifiche di valore deve essere indicato distintamente nel conto profitti e perdite o nell’allegato”.

(2) Cfr. NIESSEN, *Le législateur national devant la transposition de la 4^e directive CEE sur les comptes annuels*, in *Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva CEE* a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 17 ss., *ivi*, p. 24 s.; DI SABATO, *I criteri di valutazione: profili giuridici*, *ibid.*, p. 29 ss., *ivi*, p. 32 ss..

3. Le regole contenute nel “decreto anticrisi”.

Come si è già illustrato, la rivalutazione prevista dal d. l. n. 85 del 2008 è applicabile ai titolari di reddito di impresa, in particolare alle società di capitali, nonché alle società in nome collettivo e alle accomandite semplici e agli enti equiparati, qualora redigano il bilancio di esercizio senza ricorrere all’applicazione dei principi IAS/IFRS.

Tali soggetti possono rivalutare i beni immobili (escluse le aree fabbricabili) che costituiscano immobilizzazioni (e non, pertanto, i c.d. “beni merce” o “di magazzino”, oggetto della produzione o dello scambio) appartenenti alle società (e quindi ovviamente non quelli in *leasing*) risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 e presenti nel bilancio dell’esercizio successivo.

La rivalutazione concerne, e deve essere effettuata in modo proporzionale, tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e annotata nell’inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo può essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al provvedimento in esame, esclusa ogni differente utilizzazione.

Il legislatore rinvia esplicitamente, sia pure nei limiti della compatibilità, agli artt. 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che rappresenta il “testo base” in materia di rivalutazione.

4. La legge 21 novembre 2000, n. 342.

Tale legge, ripresa poi dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e da quella 23 dicembre 2005, n. 266, attuata dai decreti del Ministero delle Finanze del 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministero dell’Economia 19 aprile 2002, n. 86, individua i soggetti, che possono ricorrere alla rivalutazione, riferendosi agli stessi indicati dal “decreto anticrisi”.

La rivalutazione riguarda i beni materiali e immateriali, escluso il magazzino, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio chiuso nel 1999.

Debbono essere rivalutati tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e la rivalutazione deve essere oggetto di annotazione nell’inventario e di illustrazione nella nota integrativa.

L’art. 11, comma secondo della legge indica il limite massimo della rivalutazione, consistente nel valore corrente (*“i valori scritti in bilancio ed in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti ed alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”*), mentre il comma terzo impone l’indicazione e la motivazione nelle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale dei criteri seguiti nella rivalutazione e l’attestazione che essa non eccede il limite di valore indicato.

Il saldo attivo può essere imputato a capitale o a riserva con esclusione di altre utilizzazioni (art. 13); in caso di riduzione si applica l'art. 2445 c.c.; la riserva può essere utilizzata a copertura di perdite.

L'art. 15 elenca ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni.

Come si è già osservato, gli artt. 11, 13 e 15 sono espressamente richiamati dal “decreto anticrisi”, sia pure nei limiti della compatibilità. Pertanto esiste una stretta correlazione, sottolineata anche dal legislatore con il rinvio alla norme ora indicate, tra i provvedimenti anteriori e quello in esame.

Tuttavia quest'ultimo presenta alcune peculiarità di notevole rilievo.

In primo luogo, come è ampiamente sottolineato dai commentatori e dagli operatori, per la prima volta è possibile effettuare una rivalutazione di rilevanza solo civilistica, indipendentemente dal rilievo fiscale della stessa.

In secondo luogo, si tratta di una rivalutazione che ha un oggetto peculiare, costituito dai soli beni immobili non qualificabili come magazzino.

Ed ancora pare opportuno sottolineare che la possibilità del ricorso alla rivalutazione è presente in un testo normativo che, in parallelo, consente di disapplicare una norma, relativa ai titoli, che imporrebbe una svalutazione. L'ottica quindi del legislatore è, come fatto palese dal contesto in cui sono inserite le regole in questione, quella di introdurre provvedimenti congiunturali per fronteggiare la crisi economica, consentendo alle imprese di non evidenziare perdite o anche di esporre un maggior netto patrimoniale.

Il provvedimento, come anche, sia pure in una differente prospettiva, quelli anteriori, a cui il legislatore odierno si è ispirato, possono essere esaminati, al di là dei vari profili interpretativi ed applicativi, alla luce delle “regole comuni” in cui si inseriscono.

Nelle pagine seguenti verranno in particolare analizzati i rapporti tra le regole inserite nel decreto anticrisi ed i principi generali in tema di bilancio; saranno poi oggetto di indagine le sanzioni applicabili in caso di violazione di tali regole; infine verranno illustrati alcuni profili relativi all'applicazione delle norme in questione nei rendiconti delle società di persone.

5. I principi generali in tema di bilancio.

Può essere opportuno un raffronto tra le regole in esame e i principi generali relativi al bilancio di esercizio e ciò sia per cogliere le differenze di prospettive, sia per valutarne la piena applicazione.

Come si è già illustrato, la Direttiva comunitaria consente al legislatore nazionale di derogare al criterio che fa riferimento ai valori storici e di applicare metodi di rivalutazione. Ciò ovviamente sempre tenendo conto, come sottolineato dallo stesso legislatore comunitario, dei principi fondamentali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.

Questi ultimi - come è noto - costituiscono norme caratterizzate da una peculiare struttura, differente da quella propria delle regole che disciplinano il contenuto dei vari documenti che compongono il bilancio o che enunciano i criteri di valutazione. I primi indicano obiettivi da perseguire, le seconde comportamenti che debbono essere tenuti dai redattori del bilancio. I principi generali, per espressa disposizione di legge, hanno una funzione integrativa rispetto alle informazioni richieste dalle disposizioni sulle strutture dei documenti che formano il bilancio di esercizio, qualora le peculiarità del caso di specie lo richiedano. Ed hanno una funzione derogatoria, imponendo la disapplicazione dei criteri di valutazione, in casi eccezionali, riconducibili, secondo l'opinione prevalente, alle ipotesi della modificazione della natura economica del bene oggetto di valutazione (3).

Può essere interessante un raffronto tra la deroga prevista dall'art. 2423 c.c. per i casi eccezionali e quelle ora richiamate contenute nel decreto anticrisi e nelle leggi anteriori.

In primo luogo, la deroga *ex art. 2423 c.c.* ha carattere obbligatorio: se muta la natura economica del bene oggetto di valutazione i redattori del bilancio debbono disapplicare il criterio del costo storico ricorrendo a quello

del valore “attuale”. Per contro, le regole in esame attribuiscono semplicemente la facoltà di rivalutare o non svalutare.

In secondo luogo, la norma prevista dal terzo comma dell’art. 2423 c.c. vale tendenzialmente per tutte le poste di bilancio, mentre le norme in esame si applicano a particolari categorie di beni.

Differenti sono poi le ragioni della deroga: nel caso dell’art. 2423 c.c. essa è giustificata da una sopravvenuta modificazione della natura economica del bene, mentre nel caso del decreto in esame la *ratio* è ovviamente quella di “fronteggiare” la situazione di crisi.

Come si è già osservato, le regole eccezionali previste da esso non vengono in considerazione nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS. Ciò si spiega, tenendo conto che l’applicazione di tali principi, da un lato, comporta già una valutazione in base al “*fair value*” e, dall’altro, prevede regole che il legislatore italiano non intendeva modificare.

In ogni caso anche le norme eccezionali debbono inserirsi all’interno del contesto della disciplina del bilancio di esercizio e quindi rispettare i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.

Lo stesso legislatore è consapevole, ovviamente, di tale obbligo e quindi, in ossequio al principio della rappresentazione veritiera, stabilisce come limite massimo alla possibilità di rivalutazione il valore corrente del bene immobile e impone la svalutazione dei titoli quando questa derivi da una situazione durevole.

L’applicazione del principio di chiarezza comporta la necessità di fornire le informazioni richieste dal legislatore comunitario e da quello nazionale, in particolare nella nota integrativa.

A loro volta il principio di prudenza e quello conseguente che prevede che siano ripartibili sono utili effettivamente realizzati, giustificano la disciplina dettata per il saldo attivo di rivalutazione.

Occorre aggiungere che, applicando la rivalutazione, si vengono a creare “disallineamenti” della valutazione dei singoli beni: dovrà pertanto, come peraltro prescrive il legislatore, derogarsi al principio di continuità, sia pure con le opportune informazioni al fine di rendere comparabili i valori di bilancio.

In ogni caso mi pare che, ovviamente, la rilevanza dei principi generali, in particolare nella prospettiva dell’obbligo di fornire informazioni complementari, venga in considerazione anche con riferimento alle regole in esame. Pertanto, ove le informazioni richieste dal decreto anticrisi siano nel caso di specie insufficienti, i redattori del bilancio dovranno fornire ulteriori informazioni.

Per contro la regola concernente i casi eccezionali che comportano la disapplicazione dei criteri di valutazione mi sembra, come si diceva, del tutto estranea ai temi oggetto di esame. Infatti essa, al di là dei dubbi interpretativi e delle possibili letture, si riferisce a circostanze collegate alla singola impresa o al singolo bene oggetto di valutazione. Inoltre, proprio perché diretta a realizzare i principi fondamentali, come già sottolineato, la deroga assume carattere obbligatorio.

(3) V., in partic., G. E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, 7, Torino, 1994, p. 331 ss..

6. Profili sanzionatori.

6.1. L’organo amministrativo evidentemente potrà effettuare le rivalutazioni solo nel rigoroso rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previsti dal legislatore. In particolare i redattori del bilancio potranno operare le rivalutazioni solo in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che individuano l’area rispetto alla quale tale operazione è consentita. Come si è già osservato, si tratta degli immobili qualificabili come

immobilizzazioni con esclusione dei terreni edificabili. Al proposito si pongono vari problemi interpretativi ed applicativi, concernenti, ad esempio, l'individuazione dei presupposti dell'edificabilità, il trattamento delle immobilizzazioni in corso di costruzione, l'ipotesi della titolarità di diritti reali di godimento (4).

Gli amministratori dovranno poi operare la rivalutazione nei limiti consentiti dal legislatore, costituiti in particolare dal valore corrente e dal trattamento esteso a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Dovranno altresì essere rispettate le modalità previste al proposito, che fanno riferimento alla possibilità di rivalutazione sia del costo storico sia del relativo fondo di ammortamento o del solo costo storico oppure della riduzione del fondo di ammortamento. Gli amministratori dovranno poi fornire nella nota integrativa tutte le informazioni richieste dalle norme in esame.

Nel caso della valutazione relativa ai titoli i gestori dovranno effettuare una ricognizione di tipo prospettico, in ordine al carattere durevole o non della diminuzione di valore dei titoli stessi.

Tenendo conto dei principi IAS/IFRS e della nuova disciplina dei conferimenti senza relazione di stima, le regole in esame appaiono sotto certi profili "asimmetriche" rispetto al sistema complessivo: tuttavia è forse possibile operativamente individuare punti di contatto.

Ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, le società, quando redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali, non possono distribuire utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo o del patrimonio netto; prevede altresì la presenza di riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo di strumenti finanziari e attività. Il legislatore stesso le qualifica come indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale.

Come è noto, la relazione di stima dei conferimenti di beni in natura o di crediti, in caso di costituzione o di aumento del capitale sociale, può essere omessa qualora o si tratti di beni con un prezzo di mercato o si possa far riferimento al valore equo risultante da una perizia o ancora al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno (art. 2343 *ter* c.c.).

Al di là dei problemi interpretativi e applicativi, non certo di agevole soluzione, che le norme ora richiamate pongono all'interprete, si può osservare come il legislatore preveda la possibilità di conferimenti di beni in natura senza relazione di stima, qualora il valore attribuito corrisponda al valore equo risultante dalla valutazione effettuata da un esperto in conformità ai principi e ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento. Come è stato osservato (5), per valore equo deve intendersi un valore di mercato o corrente, non quello storico. A sua volta il richiamo alla valutazione conforme ai principi e ai criteri generalmente riconosciuti pare alludere alle regole della dottrina e della prassi per la determinazione del valore dei beni in natura da conferire.

L'altro presupposto previsto dalle nuove norme, come si diceva, fa riferimento a un valore equo ricavato da un bilancio certificato. La formula utilizzata, non di facile interpretazione, potrebbe alludere ad una valutazione corretta contenuta nel bilancio.

Le nuove disposizioni consentono quindi di imputare a capitale valori in certi casi prescindendo dalla relazione di stima.

Dal raffronto di queste norme risulta un sistema che presenta varie "disarmonie".

L'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS consente di valutare i beni non a valori storici ma in base ai *fair value*: tuttavia le riserve risultanti dall'applicazione di tali criteri non possono essere imputate a capitale.

La nuova disciplina dei conferimenti in natura consente il ricorso ai valori correnti, ma richiede la presenza di una valutazione operata da un esperto.

Sul fondamento della legislazione in esame è possibile una rivalutazione dei beni immobili con imputazione della relativa riserva a capitale e senza la necessità, almeno stando al dato testuale, del ricorso ad una relazione di un esperto.

Tuttavia, sotto questo profilo, la differenza è forse più formale che sostanziale. Infatti le valutazioni operate dagli amministratori in applicazione del decreto anticrisi contengono un ambito piuttosto ampio di discrezionalità, ma comunque debbono essere effettuate alla luce del parametro della diligenza richiesta, nonché dei principi di corretta amministrazione, che comportano in particolare l'effettuazione di un'adeguata attività istruttoria diretta ad individuare il valore corrente dei beni oggetto di rivalutazione.

Recentemente la Suprema Corte ha avuto occasione di sottolineare, con molta chiarezza, l'obbligo degli amministratori di porre in essere appunto la necessaria attività preparatoria a supporto delle scelte gestionali (6): anzi l'applicazione dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l'obbligo, almeno per gli amministratori di società per azioni, di creare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati comporta che tale attività venga effettuata secondo procedure standardizzate.

Alla luce di tali regole e tenuto conto che i gestori e il collegio sindacale debbono illustrare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella valutazione, pare necessario, almeno normalmente, il ricorso ad una relazione di stima che offra elementi di giudizio e di valutazione. Con il che la disciplina in esame viene in qualche misura ad "avvicinarsi" alle nuove disposizioni dettate in tema di conferimenti in natura.

Certamente le scelte operate dagli amministratori, nonché l'applicazione della rivalutazione solo nell'ottica civilistica oppure anche in quella fiscale, rappresentano un atto di gestione, non censurabile nel merito. Tuttavia anche per esse vale, come si diceva, il principio di diligenza e l'obbligo di un'adeguata istruttoria nella valutazione degli effetti di tali scelte: in particolare, ove la rivalutazione possa evitare una riduzione del capitale o

consentire alla società di accedere al credito o di accedere a condizioni più vantaggiose, il non ricorrere ad essa potrebbe rappresentare un'omissione fonte di responsabilità per gli amministratori stessi.

Ovviamente a tali obblighi corrispondono quelli di controllo a carico del collegio sindacale e dei revisori.

La violazione degli obblighi ora richiamati naturalmente potrà costituire fonte di responsabilità per gli amministratori e gli organi di controllo. La diligenza richiesta pare da valutare con particolare rigore, tenendo conto che la rivalutazione consente la possibilità di un aumento del capitale, con conseguenze sulla stessa sua effettività (7).

6.2. In una differente prospettiva la violazione delle regole poste dal legislatore può assumere rilievo sia con riferimento alla validità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, sia in relazione alla validità di altre deliberazioni, collegate alla prima, ed in particolare di quella di aumento del capitale con imputazione ad esso del saldo attivo di rivalutazione.

Le regole relative ai presupposti, ai limiti e alle modalità della rivalutazione costituiscono ovviamente norme inderogabili, la cui violazione determina la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio: invero, la rivalutazione operata al di là dell'ambito delineato dal legislatore comporta la disapplicazione del criterio del costo storico previsto, secondo le norme comuni, per le immobilizzazioni. La violazione poi del limite costituito dal valore corrente del bene si pone in evidente contrasto con il principio generale della rappresentazione veritiera, mentre la mancanza delle informazioni richieste dal legislatore viola il principio di chiarezza.

Qualche dubbio mi pare potrebbe porsi in ordine alle conseguenze derivanti dalla violazione della regola per cui la rivalutazione deve essere applicata a tutti i beni appartenenti alla categoria omogenea. Indubbiamente, come sottolineato anche dall'Agenzia delle Entrate, essa ha conseguenze sotto il profilo fiscale. Ma, dal momento che la rivalutazione opera in primo luogo,

ed eventualmente anche in via esclusiva, sotto il profilo civilistico, occorre verificare quali siano le conseguenze della violazione o della non corretta applicazione della regola in esame.

Muovendo dalla constatazione che si tratti di una norma imperativa e di un presupposto necessario per operare la rivalutazione dei beni immobili, si potrebbe pervenire alla conclusione che l'approvazione di un bilancio redatto in violazione di tale regola sia affetta da nullità.

Tuttavia potrebbe osservarsi che la mancata rivalutazione di alcuni beni appartenenti ad una categoria omogenea comporterebbe pur sempre la loro valutazione secondo il principio di diritto comune e quindi alla luce del criterio del costo storico. Tenendo conto di tale rilievo, potrebbe forse concludersi che la violazione della regola ha sì un'incidenza sotto il profilo fiscale, ma non sotto quello civilistico.

Il saldo da rivalutazione, come si è già osservato, deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva. In questo secondo caso la riserva da rivalutazione deve essere individuata specificamente attraverso il riferimento alla legge che la prevede.

Nel primo caso, come si è già rilevato con riferimento alle precedenti disposizioni in materia (8), occorre distinguere la deliberazione, anteriore, di approvazione del bilancio di esercizio che preveda la riserva da rivalutazione da quella dell'assemblea straordinaria che imputi a capitale tale riserva. Si tratta infatti di una fattispecie di aumento gratuito del capitale con imputazione ad esso di riserve.

Il saldo di rivalutazione può essere utilizzato anche a copertura di perdite. L'art. 13 della legge n. 342 del 2000, al comma secondo (richiamato dal decreto in esame), prevede che *“in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può far luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 c.c.”*. Sono quindi delineati due

possibili procedimenti: se l'utilizzazione della riserva a copertura di perdite avviene tramite deliberazione dell'assemblea ordinaria, non possono distribuirsi utili fino a quando la riserva stessa non sia reintegrata; tale regola non si applica nel caso in cui l'utilizzazione della riserva avvenga mediante una deliberazione dell'assemblea straordinaria, con riduzione della stessa in misura corrispondente.

Al di là di tali ipotesi, la riserva in questione può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2445 c.c. relative alla riduzione reale del capitale sociale.

Alla luce di queste regole concernenti l'utilizzazione del saldo attivo risultante dalla rivalutazione possono essere adottate deliberazioni dell'assemblea straordinaria o ordinaria aventi ad oggetto l'impiego del medesimo o per un aumento gratuito del capitale sociale o per la copertura di perdite o anche per la distribuzione a favore dei soci. Gli eventuali vizi della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio concernenti la formazione del saldo attivo di rivalutazione non possono che ripercuotersi sulle deliberazioni ora richiamate.

La giurisprudenza, come è noto, ha avuto occasione di esaminare le ipotesi della c.d. "caducazione a catena" delle deliberazioni assembleari affermando che la nullità delle deliberazioni dell'assemblea determina la nullità di quelle connesse (9).

Tuttavia, alla luce della riforma societaria, *"tale interpretazione, già discutibile nell'ordinamento previgente, in epoca successiva alla riforma non è sostenibile. E questo perché, ai sensi dell'art. 2377, quinto comma, il vizio che affligge le deliberazioni successive è in grado di comportarne la caducazione solo se le stesse vengano impugnate"* (10).

Sussiste, come è noto, un differente regime in ordine all'invalidità delle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e di quelle di aumento o riduzione del capitale sociale. Nel primo caso, ai sensi dell'art.

2434 *bis* c.c., le azioni dirette a far valere l'annullabilità o la nullità non possono essere proposte dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. A sua volta, l'art. 2379 *ter* c.c., con riferimento alle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale sociale e dell'emissione di obbligazioni e in relazione alla nullità di esse, prevede, per le società chiuse, che l'impugnativa non possa essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

L'applicazione di tali norme comporta che eventuali vizi del bilancio di esercizio non possono più essere fatti valere una volta intervenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo: ove però tali vizi permangano in quest'ultimo, sarà esso a poter essere impugnato.

Di qui il dubbio in ordine alla possibilità di impugnare la deliberazione conseguente che abbia utilizzato un saldo di rivalutazione effettuato in modo non corretto.

Potrebbe ipotizzarsi anche la situazione opposta e cioè che siano decorsi i centottanta giorni previsti per l'impugnativa delle deliberazioni di aumento e di riduzione del capitale e che la deliberazione di approvazione del bilancio possa ancora essere oggetto di impugnativa. In tal caso potrà essere impugnata quest'ultima e, non potendo più essere oggetto dell'azione di nullità quella di aumento o riduzione del capitale sociale, pare restare salvo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2379 *ter* c.c., il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

(4) V. ASSONIME, *op. cit.*, p. 10 ss..

(5) Cfr. NOTARI, *Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 54 ss.; CARATOZZOLO, *Il "valore equo" nella disciplina alternativa della valutazione dei conferimenti in natura*, in *Le Società*, 2009, p. 1201 ss..

(6) Cass., 12 agosto 2009, n. 18231/09, per cui "se è vero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di alea economica

superiori allo norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria – i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili”.

(7) LOLLI, *Situazione finanziaria e responsabilità nella governance delle s.p.a.*, Milano, 2009, p. 42 ss..

(8) G.A.M. TRIMARCHI, *L'aumento del capitale sociale*, 2007, p. 143 ss., che scrive: *“la riserva che si forma è disciplinata dalla legge con criteri di parziale vicolatività. Stabilisce, infatti, l'art. 13 l. n. 342/2000 che il saldo attivo deve essere imputato a capitale o accantonato a speciale riserva. La circostanza che la norma citata preveda che il saldo di rivalutazione possa essere imputato a capitale non ha contribuito a risolvere il dibattito concernente la necessità o meno di una sequenza che imponga prima la delibera di approvazione del bilancio, in cui si determini il saldo attivo da rivalutazione, e successivamente la delibera di imputazione a capitale del saldo detto; oppure se il saldo attivo da rivalutazione possa essere direttamente imputato a capitale anche senza essere contenuto in apposito bilancio che lo determini. La prevalente dottrina, sia pure relativamente alle riserve di rivalutazione di cui alla più risalente legislazione, era orientata a respingere l'idea della cittadinanza dell'imputazione diretta, in quanto si argomentava dalla necessità di verificare prima quale fosse l'ammontare del saldo, che, a sua volta, presupponeva la necessaria preventiva formazione della riserva”.*

(9) V. le indicazioni contenute in MEO, *Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso* diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, 2, Torino, 2007, p. 293 ss., *ivi*, p. 297.

(10) GUERRIERI, *La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*, Milano, 2009, p. 371.

7. Le società di persone.

Come si è già osservato, la regola relativa alla possibilità di rivalutazione viene estesa alle società di persone commerciali e quindi alla società in nome collettivo e in accomandita semplice. Il che comporta alcuni interessanti rilievi sotto il profilo sistematico.

Il secondo comma dell'art. 2217 c.c., con un norma fondamentale nell'ambito della disciplina dell'imprenditore e delle società, prevede, come è

noto, che l'inventario si chiuda con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite; nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

Occorre, in primo luogo, sottolineare come il lessico usato dal legislatore non sia più coerente con quello presente nell'ambito della disciplina delle società per azioni, oggetto di svariati interventi legislativi. Oggi, conformemente al linguaggio delle direttive comunitarie, nel contesto delle società di capitali, il legislatore utilizza la formula "bilancio di esercizio" per indicare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Pertanto il termine bilancio, nell'ambito del secondo comma dell'art. 2217 c.c., deve essere oggi inteso nel senso di stato patrimoniale e la formula "conto dei profitti e delle perdite" deve essere sostituita con quella "conto economico". Con linguaggio omogeneo a quello usato per le società per azioni si potrebbe quindi riformulare la norma nel senso che l'inventario si chiude con lo stato patrimoniale e il conto economico.

Il legislatore stabilisce che dal bilancio, inteso quale comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, debbono risultare "con evidenza e verità" gli utili conseguiti o le perdite subite.

I principi generali di evidenza e verità fanno riferimento, da un lato, all'intelligibilità del bilancio e, dall'altro, all'utilizzo di corretti criteri di valutazione. Oggi, alla luce delle direttive comunitarie e della disciplina del bilancio di esercizio della società per azioni, potrebbero essere sostituiti con i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, enunciati dall'art. 2423 c.c..

Il secondo comma dell'art. 2217 c.c. si chiude con una norma di rinvio che concerne i criteri di valutazione di bilancio: questi ultimi devono essere desunti da quelli stabiliti per i bilanci delle società per azioni, sia pure nei limiti della compatibilità.

La disciplina del bilancio di esercizio della società per azioni è poi estesa alle società in accomandita per azioni ed alle società a responsabilità

limitata e sostanzialmente alle società con scopo mutualistico. Pertanto tale disciplina vale per le società di capitali e le società con scopo mutualistico.

Da ciò consegue che la regola contenuta nell'art. 2217 c.c. in realtà concerne soltanto gli imprenditori individuali (commerciali non piccoli) e le società in nome collettivo e in accomandita semplice. La società semplice, pur essendo tenuta alla redazione del bilancio, non potendo mai avere un oggetto commerciale, non è soggetta a tale regola e quindi non sussiste una disciplina del contenuto del relativo bilancio.

In applicazione dell'art. 2217 c.c. pertanto, almeno nei limiti della compatibilità, la disciplina del bilancio di esercizio delle società per azioni è estesa agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Si tratta però di individuare l'ambito del rinvio e la portata del limite della compatibilità.

Stando alla lettera della norma, il rinvio concerne esclusivamente i criteri di valutazione. Ma pare difficile non estenderlo, almeno in parte, anche alle regole che concernono il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico e quindi all'insieme delle voci che lo compongono, dal momento che i criteri di valutazione sono appunto riferiti a tali voci.

La "sostanziale" omogeneità di disciplina tra i bilanci di esercizio della società per azioni e i rendiconti delle società di persone (o meglio della società in nome collettivo e dell'accomandita semplice), oltre che dal fondamentale articolo 2217 c.c., risulta avvalorata da ulteriori indici.

Può essere interessante sottolineare, sia pure in una prospettiva *de jure condendo*, come i progetti di riforma delle società di persone redatti dalle Commissioni presiedute dal prof. Di Sabato e dal Presidente Rovelli abbiano previsto l'adozione degli schemi propri del bilancio in forma semplificata delle società di capitali (11).

In ogni caso oggi, come è noto, l'art. 111 *duodecies* disposizioni per l'attuazione e transitorie c.c. dispone che, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali, le società in nome collettivo o in

accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; devono inoltre redigere il bilancio consolidato in presenza dei presupposti di legge. In questo caso addirittura l'intera disciplina del bilancio di esercizio delle società per azioni – e del bilancio consolidato – viene estesa alle società di persone di carattere commerciale, con evidentemente qualche problema applicativo derivante appunto dall'innesto *in toto* di tale normativa in un contesto differente.

Anche le regole in materia di rivalutazione, applicandosi per espressa disposizione di legge alle società in nome collettivo e all'accomandita semplice, costituiscono indici di scelte legislative omogenee in ordine ai criteri di valutazione.

Come risulta dal secondo comma dell'art. 2217 c.c., i rendiconti delle società di persone sono costituiti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, non è prevista per contro la presenza della nota integrativa. Il che può determinare problemi non indifferenti al fine di individuare esattamente il limite della compatibilità nell'estensione della disciplina del bilancio d'esercizio delle società per azioni alle società di persone e nel suo adattamento in tale prospettiva.

Difficoltà mi pare che si riscontrano anche nell'applicazione delle regole in esame, costruite appunto sulla base della presenza della nota integrativa e che quindi dovranno essere adattate alla diversa struttura dei rendiconti delle società di persone.

(11) Nel 1988 è stata infatti istituita una Commissione, nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e presieduta dal prof. Franco Di Sabato, a cui hanno partecipato docenti, avvocati, funzionari e magistrati, che ha elaborato una relazione e uno schema di disegno di legge di riforma delle società in generale e delle società di persone (cfr. *Il ruolo attuale delle società di persone e prospettive di riforma della disciplina codicistica* a cura di F. Di Sabato, in *Quaderni della Rivista del diritto dell'impresa*, Napoli, 1993, p. 153 ss., ove sono riprodotti la relazione e lo schema di disegno di legge).

Per le società personali regolari di forma commerciale era espressamente previsto che gli amministratori redigessero il bilancio osservando le norme relative a quello d'esercizio in forma abbreviata della società per azioni, in quanto applicabili.

La Commissione, che non si era limitata ad aprire la strada alla partecipazione di società di capitali a società di persone, ma ha compiutamente regolato i profili concernenti l'amministrazione, la responsabilità, la pubblicità. Inoltre, con una norma sicuramente coerente con essi, ma con una portata più generale, ha introdotto la disciplina del contenuto del bilancio delle società di persone regolari con oggetto commerciale con specifico rinvio, come si diceva, al modello costituito dal bilancio in forma abbreviata delle società per azioni ed ha altresì previsto la pubblicità del medesimo (cfr. PATRONI - GRIFFI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone*, op. cit., p. 65 ss.; MONTALENTI, *Amministrazione e rappresentanza nel progetto di riforma delle società di persone*, op. cit., p. 99 ss.; FORTUNATO, *La "persona giuridica amministratore" nelle società di persone: qualche annotazione critica*, op. cit., p. 113 ss.).

La successiva Commissione presieduta dal Presidente Luigi Rovelli venne nominata nel 1999 per la revisione sistematica del diritto commerciale: si è occupata, tra l'altro, delle disposizioni generali sulle società e della riforma delle società di persone (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Commissione Rovelli per la revisione sistematica del diritto commerciale, *Relazione sulla revisione delle disposizioni generali sulle società e riforma delle società di persone*, in www.giustizia.it).

Una prima rilevante innovazione proposta dalla Commissione era diretta ad eliminare la società semplice e a configurare come struttura societaria elementare la società in nome collettivo.

Veniva poi ripresa la prospettiva, già fatta propria dalla Commissione Di Sabato, con l'esplicita previsione dell'ammissibilità della partecipazione alle società di persone anche di persone giuridiche. Particolare attenzione veniva data alla trasparenza, consentendo l'accesso ai soci e ai terzi alle necessarie informazioni relative alle società partecipate.

Il contenuto del bilancio era disciplinato con espresso richiamo, sia pure nei limiti della compatibilità, alle norme dettate in tema di società per azioni.